



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 31 AGOSTO 2004

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 - N. 7/18476 (5.3.1)
Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle
Groane approvato con l.r. 43/88 (ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 30 novembre
1983, n. 86 e successive modificazioni).

3

Anno XXXIV - N. 206 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004031)

(5.3.1)

D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18476

Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane approvato con l.r. 43/88 (ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

– la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» ed in particolare l'art. 22, comma a) che prevede che l'istituzione dei parchi naturali regionali avvenga con la partecipazione di tutti gli enti interessati attraverso apposita conferenza;

– il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

– la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

– la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai Comuni», e in particolare gli artt. 4 e 5 in base ai quali i P.T.C. assumono i contenuti di Piano territoriale paesistico;

– la l.r. 20 agosto 1976 n. 31 «Istituzione del Parco naturale delle Groane»;

– la l.r. 25 agosto 1988 n. 43, «Approvazione Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane»;

– la d.g.r. n. 6/49652 del 18 aprile 2000, «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 28 febbraio 2000 n. 11 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241»;

– la d.g.r. n. 7/5554 del 13 luglio 2001 «Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche»;

Preso atto:

– dell'adozione della variante al P.T.C. del Parco delle Groane con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 17 dicembre 1994 n. 39 «Approvazione proposta di variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco l.r. 43/88», costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 – Il Parco delle Groane nel quadro del verde regionale (1:100.000);
- Tav. 2 – Corografia del perimetro del Parco Groane, proposte di ampliamento e aree a regime speciale (1:10.000);
- Tav. 3.0 – Terrazzo morfologico (1:25.000);
- Tav. 3 – Terrazzo morfologico e di giacimento argilloso (1:10.000);
- Tav. 4 – Carta dei vincoli di legge esistenti (1:10.000);
- Tav. 5 – Carta del paesaggio (1:10.000);
- Tav. 5a/5g – Stato di fatto (1:5.000);
- Tav. 6a/6p – Planimetria di Piano (1:5.000);
- Tav. 7 – Viabilità di progetto e ferrovie (1:25.000);
- Norme Tecniche di Attuazione con relative schede (1-20);
- Relazione tecnica;

– dell'avvenuta pubblicazione della deliberazione agli Albi Pretori dei Comuni consorziati, della Provincia di Milano e del Consorzio del Parco;

– che a seguito della pubblicazione della proposta di variante del Piano adottata dal Consorzio del Parco, sono state presentate n. 208 osservazioni nei termini e n. 11 osservazioni fuori termine, tutte ammesse ad esame;

– che l'Assemblea Consortile ha approvato le relative controdeduzioni e le modifiche ed integrazioni agli elaborati tecnici della proposta di variante al P.T.C., conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, con la deliberazione di Assemblea Consortile n. 11 del 7 giugno 1995 costituita dai seguenti allegati:

- A – Elenco osservazioni pervenute;
- B – Controdeduzioni dell'Assemblea Consortile alle osservazioni presentate;

– dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 Serie Ordinaria del 4 settembre 1995 dell'avviso di ricevimento della proposta di variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane;

– della d.g.r. n. 6/40833 del 29 dicembre 1998 «Approvazione della verifica istruttoria della proposta di variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni» costituita da:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione con relative schede (1-25);
- Tav. 1 – Corografia (1:100.000);
- Tav. 2 – Perimetro del Parco (1:25.000);
- Tav. 3 – Area a Parco naturale (1:10.000) fogli 1-2;
- Tav. 4 – Stato di fatto (1:10.000) fogli 1-2;
- Tav. 5 – Planimetria di Piano (1:10.000) fogli 1-2;
- Tav. 6 – Viabilità di progetto e ferrovie (1:25.000);

– che con la l.r. 28 febbraio 2000 n. 11, «Nuove disposizioni in materia di aree protette» sono state modificate le procedure di approvazione dei P.T.C. dei Parchi regionali assestandole alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale;

– che la d.g.r. n. 6/40833 del 29 dicembre 1998 è stata trasmessa dalla Commissione consiliare alla Giunta regionale per il completamento di istruttoria e la successiva approvazione;

– che sono pervenute direttamente in Regione Lombardia n. 86 osservazioni alla proposta di variante al P.T.C.;

Visto che:

– l'approvazione della verifica istruttoria con d.g.r. n. 6/40833 del 29 dicembre 1998, ha ridotto l'indice dello «standard naturalistico» prevista nella normativa adottata dal Parco ma non ha annullato il principio perequativo;

– il Consorzio di gestione del Parco delle Groane si è opposto alla suddetta decisione presentando ricorso al TAR di Milano – Sezione II, R.G. 1242/99 e chiedendo l'annullamento della d.g.r. n. 6/40833 del 29 dicembre 1998 di approvazione della verifica istruttoria;

Preso atto:

– che al fine di procedere nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze, attribuite dalla legge, preliminarmente all'avvio dell'istruttoria, si è approfondito, dal punto di vista giuridico, il sistema perequativo, così come proposto dal Parco, coinvolgendo i legali delle direzioni generali presidenza, territorio e urbanistica e qualità dell'ambiente;

– che da tali incontri è emerso che il predetto sistema perequativo, che prevede l'assoggettamento di tutto il territorio del Parco, è illegittimo in quanto:

- non è conforme agli indici di edificabilità stabiliti dalla normativa regionale in materia di aree agricole (l.r. 93/80);
- rappresenta un'indebita invasione nella sfera della pianificazione comunale dato che la perequazione presuppone l'applicazione di uno standard ad una zona e non ad un territorio d'area vasta;

– che con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente, n. 24386 del 4 dicembre 2002 è stato istituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale per l'istruttoria relativa all'approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane, successivamente prorogato con decreto n. 16027 del 30 settembre 2003;

– che con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente, n. 10379 del 21 giugno 2004 è stato ricostituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale per l'istruttoria relativa all'approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane in quanto il precedente è decaduto per decorrenza dei termini;

– che il lavoro istruttorio svolto dal Gruppo di Lavoro ha verificato la proposta rispetto agli indirizzi di politica ambientale comunitari, nazionali e regionali, alle disposizioni di legge in materia;

- dei verbali delle riunioni del gruppo di lavoro del 5 dicembre 2002, 28 gennaio 2003, 31 marzo 2003, 10 aprile 2003, 16 aprile 2003, 5 novembre 2003, 20 novembre 2003, 14 gennaio 2004, 26 gennaio 2004, 23 giugno 2004 e 19 luglio 2004, depositati presso l'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi;

Considerato che:

- l'eventuale consenso al principio perequativo in un Parco regionale, potrebbe avere ricadute sull'intero sistema delle aree protette della Regione Lombardia con pesanti conseguenze in particolare nei Parchi con caratteristiche diverse da quelli adiacenti alle aree metropolitane;

- lo strumento di attuazione del P.T.C. attraverso i Piani d'Area è inadeguato in quanto non previsto dalla l.r. 86/83;

- l'individuazione del perimetro di Parco naturale proposto e riportato nell'istruttoria approvata con d.g.r. n. 6/40833 del 29 dicembre 1998 non è stata preceduta dalla Conferenza Programmatica come previsto dall'art. 22 della legge 394/91;

- non si può considerare conclusa la procedura per l'istituzione del Parco naturale fino a quando l'Ente gestore, peraltro ripetutamente sollecitato, non svolga un'apposita Conferenza Programmatica con la partecipazione di tutti gli Enti locali interessati, volta a produrre un documento di indirizzo;

- alcuni degli ampliamenti del perimetro del Parco non sono più condivisi dai Comuni interessati;

- sono decadute le norme di salvaguardia del Piano sulle aree proposte in ampliamento e, pertanto, potrebbero essere avvenute trasformazioni territoriali a seguito della scadenza delle norme di salvaguardia o per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività in contrasto con le finalità del Parco;

- la proposta di piano propone notevoli ampliamenti alle zone di iniziativa comunale e quindi potenzialmente aree di espansione senza risarcimenti ambientali;

Si è ritenuto quindi:

- di stralciare la perequazione urbanistica dalla variante generale al P.T.C. delle Groane;

- di eliminare il rimando ai Piani d'Area e di mantenere per i Piani d'Area proposti le destinazioni urbanistiche previste dalla variante in quanto puntuali e dettagliate;

- di riconfermare il silenzio venatorio stabilito nell'allegato n. 2 «Regolamento dell'attività venatoria» del P.T.C. approvato con l.r. 43/88, in attesa che l'Ente gestore attivi la Conferenza Programmatica;

- di ricondurre il perimetro di Parco regionale a quello stabilito con l.r. 43/88;

- di ridurre gli ampliamenti delle Zone di IC riportandone i confini in coincidenza con le Zone di protezione e Zone edificate che sono individuate dal P.T.C. vigente approvato con l.r. 43/88. Per le restanti aree si attribuisce la destinazione ad *Ambito per servizi di interesse comunale*, laddove la destinazione nel P.T.C. vigente prevede Zona Parco Attrezzato, e ad *Ambito di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo* laddove vi sia una destinazione di tipo naturalistico o agricolo;

Preso atto:

- che l'Ente gestore del parco, con nota pervenuta il 10 giugno 2004 prot. n. T1.2004.0013376, ha trasmesso lo studio di valutazione di incidenza e ha dichiarato che le previsioni di P.T.C. risultano compatibili con le finalità di rete natura 2000, e non appaiono in contrasto con le misure che regolamentano i SIC;

- che la Struttura Azioni per la Gestione delle Aree protette e difesa della biodiversità della D.G. Qualità dell'Ambiente, con nota del 25 giugno 2004, ha espresso Valutazione di Incidenza positiva quale esito della procedura di valutazione del piano, condizionata al rispetto delle prescrizioni che qui di seguito vengono testualmente riportate:

«Boschi delle Groane»

Il sito non subirà incidenze significative a condizione che:

• *zone industriali ACNA-SNIA*: si dovrà compiere un attento monitoraggio e controllo degli interventi di messa in sicurezza già in atto;

• *crossodromo di Ceriano*: questa attività è da ritenersi incompatibile (cfr. comma 1, art. 16 delle N.T.A.) e pertanto disciplinata dall'art. 46 delle N.T.A. Fino alla dismissione dell'attività, per cui l'Ente gestore dovrà attivarsi, dovranno essere rispettati i massimali di emissione di rumori, così come previsto nello Studio di Incidenza. Si richiede comunque un

costante monitoraggio del possibile disturbo sulle specie di avifauna presenti al fine di verificare un'eventuale compromissione delle nidificazioni e la necessità di sospendere l'attività sportiva in questione;

• *frutteto di Ceriano*: si ritengono indispensabili le indagini e gli approfondimenti proposti dallo Studio di Incidenza in relazione all'uso di biocidi. Saranno da preferire conversioni a metodi meno nocivi;

• *campo di tiro al piattello e area di addestramento cani con lo sparo a Seveso*: queste attività sono da ritenersi incompatibili (cfr. comma 1, art. 16 delle N.T.A.) e pertanto disciplinate dall'art. 46 delle N.T.A. L'Ente gestore dovrà convenire con le parti interessate le modalità di cessazione di tali attività. Nel frattempo, si richiede la verifica che le attività non vengano svolte al di fuori del perimetro destinato all'uso specifico.

Tutte le misure di mitigazione e compensazione previste dallo Studio di Incidenza dovranno essere applicate.

Pineta di Cesate

Le considerazioni portate dallo Studio di Incidenza sembrano soddisfare le esigenze di conservazione di habitat e specie presenti nel sito e dovranno essere rigorosamente rispettate.»;

Visto:

- la relazione istruttoria del Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi contenente gli accertamenti istruttori compiuti dagli uffici;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le prescrizioni relative alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, relative ai S.I.C. «Pineta di Cesate» e «Boschi delle Groane»;

1. di approvare la variante generale al P.T.C. del Parco regionale delle Groane, composta dai seguenti elaborati, allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

A) Tavola 1: Planimetria di Piano - scala 1:10.000 [fogli 1-2];

B) Norme Tecniche di Attuazione.

Gli elaborati di cui al presente punto costituiscono variante generale all'art. 1 del Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con l.r. 25 agosto 1988, n. 43, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Supplemento Ordinario al n. 34 del 25 agosto 1988;

2. di dare atto che il predetto Piano Territoriale di Coordinamento:

• ha effetti di Piano paesistico, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

• assume i contenuti di Piano Territoriale Paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 e successive modificazioni;

3. di dare atto, per quanto riguarda l'attività venatoria, che l'art. 2 «Esercizio attività venatoria» della l.r. 25 agosto 1988, n. 43 «Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane», rimane in vigore fino all'approvazione delle legge istitutiva del Parco naturale;

4. di demandare a successivi atti l'istituzione del Parco naturale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

**VARIANTE GENERALE
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano territoriale del Parco delle Groane
 Art. 2 - Elaborati del Piano territoriale del Parco
 Art. 3 - Effetti del Piano territoriale e rapporti con la pianificazione comunale
 Art. 4 - Standard urbanistici dei piani comunali
 Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco
 Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano territoriale
 Art. 7 - Programmazione negoziata
 Art. 8 - Piani di settore
 Art. 9 - Piano di gestione
 Art. 10 - Regolamenti d'uso
 Art. 11 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica o convenzionati
 Art. 12 - Pareri obbligatori
 Art. 13 - Autorizzazioni
 Art. 14 - Termini

TITOLO II - NORME GENERALI DI TUTELA

- Art. 15 - Campo di applicazione
 Art. 16 - Norme di tutela e prescrizioni
 Art. 17 - Tutela della vegetazione nelle zone boscate e di rinnovazione spontanea e di brughiera; vincolo idrogeologico
 Art. 18 - Norme di prevenzione incendi
 Art. 19 - Orti familiari
 Art. 20 - Circolazione e divieti
 Art. 20-bis - Usi civici
 Art. 21 - Recinzioni
 Art. 22 - Tutela e gestione della fauna
 Art. 23 - Tutela del paesaggio
 Art. 24 - Situazioni di incompatibilità ambientale
 Art. 25 - Edifici esistenti e insediamenti produttivi
 Art. 26 - Procedura di verifica e valutazione di impatto ambientale

TITOLO III - AZZONAMENTO

- Art. 27 - Azzonamento
 Art. 28 - Zona di riserva naturale orientata - destinazione funzionale
 Art. 29 - Zona di riserva naturale orientata - interventi consentiti e norme di tutela
 Art. 30 - Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
 Art. 31 - Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo
 Art. 32 - Zona per servizi all'agricoltura
 Art. 33 - Zona a parco attrezzato
 Art. 34 - Zona a verde privato vincolato
 Art. 35 - Zona edificata
 Art. 36 - Zona fornaci
 Art. 37 - Zona di interesse storico ambientale
 Art. 38 - Ambito per servizi
 Art. 39 - Zona di pianificazione comunale orientata

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI DI SETTORE

- Art. 40 - Viabilità pubblica
 Art. 41 - Parcheggi
 Art. 42 - Viabilità minore
 Art. 43 - Infrastrutture e servizi pubblici
 Art. 44 - Fasce di rispetto
 Art. 45 - Esercizio dell'attività estrattiva

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 - Disciplina delle attività incompatibili
 Art. 47 - Sanzioni amministrative
 Art. 48 - Poteri di deroga
 Art. 49 - Norma di raccordo

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Ambito e contenuti
del Piano territoriale del Parco delle Groane**

1. Il Piano territoriale del Parco delle Groane è approvato ai sensi dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Parco delle Groane è classificato ai sensi dell'art. 16 della l.r. 86/83 e successive modificazioni ed integrazioni, come «Parco regionale forestale e di cintura metropolitana».

2. Il piano ha effetti di Piano Paesistico ai sensi dell'art. 5 della l.r. 57/85 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 86/83.

Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale del Parco

1. Il Piano territoriale del Parco è composto dai seguenti elaborati:

A. tavole di piano:

- Tavola 1: planimetria di piano - scala 1:10.000 [fogli 1-2];

B. Norme Tecniche di Attuazione.

Gli elaborati di cui al presente comma costituiscono variante generale all'art. 1 del Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con l.r. 25 agosto 1988, n. 43, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Supplemento Ordinario al n. 34 del 25 agosto 1988.

**Art. 3 - Effetti del Piano territoriale
e rapporti con la pianificazione comunale**

1. I rapporti tra il P.T.C. e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono disciplinati dall'art. 18 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 29, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

2. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni della presente variante al P.T.C. del Parco nei termini e con le modalità previste dall'art. 18, comma 5, della l.r. 30 novembre 1993, n. 86.

3. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano, provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specificative.

4. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Territoriale di Coordinamento, le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del P.T.C. devono coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.

Tali definizioni non costituendo difformità tra i P.R.G. e il P.T.C., non costituiscono variante allo stesso.

Art. 4 - Standard urbanistici dei piani comunali

1. Per le aree comprese nel territorio del Parco si applicano le disposizioni contenute nella l.r. 15 gennaio 2001, n. 1.

**Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale
per le aree esterne al perimetro del parco**

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della variante generale al piano, i Comuni del parco devono provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali. In tale occasione i Comuni, anche con riferimento alle aree esterne al perimetro del parco, dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

- salvaguardare le aree verdi e le essenze arboree di pregio;
- salvaguardare i corsi d'acqua e le relative sponde;
- tutelare con prescrizioni specifiche il patrimonio storico ed artistico;
- tutelare le aree boschive e le aree agricolo-boschive;
- individuare situazioni di degrado ambientale da assoggettare a programmi di intervento.

2. I Comuni di concerto con il Consorzio, dovranno organizzare gli accessi al Parco indicati nella planimetria di piano, sia per quanto concerne gli aspetti funzionali - parcheggi e viabilità di penetrazione che per gli aspetti ambientali - spazi verdi e cortine alberate. Gli strumenti urbanistici comunali generali dovranno prevedere, lungo i confini esterni del parco, idonee fasce di protezione esterna, di profondità non inferiore a metri cinque, in cui è vietata la realizzazione di ristrutturazioni urbanistiche e di nuove costruzioni ad eccezione delle opere pubbliche e di pubblica utilità.

Art. 6 – Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano territoriale

1. Sono strumenti e provvedimenti attuativi del piano territoriale:

- 1) i piani di settore;
- 2) i regolamenti d'uso;
- 3) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del Consorzio e degli enti consorziati;
- 4) gli interventi esecutivi convenzionati;
- 5) i pareri;
- 6) le autorizzazioni;
- 7) le concessioni d'uso o di servizio.

2. Collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti gli enti consorziati, gli enti pubblici, i privati singoli e associati, le persone giuridiche private.

Art. 7 – Programmazione negoziata

1. L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme ovvero dai relativi strumenti attuativi, può comunque essere conseguita, in alternativa agli specifici istituti e procedure disciplinati dal presente piano, tramite: accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e alle ll.rr. 14 marzo 2003 n. 2 e 23 febbraio 2004 n. 3; programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 12 aprile 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente; tali accordi, programmi o conferenze sono promossi ad iniziativa dell'Ente gestore o della Regione o dei Comuni interessati, nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati.

2. In sede di definizione degli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione di corridoi ecologici, finalizzati ad integrare e completare il sistema del verde e dei parchi nell'area metropolitana.

3. Gli obblighi relativi alle compensazioni potranno essere soddisfatti mediante la cessione di determinate aree a beneficio del Parco.

4. Qualora gli accordi o programma di cui al comma 1 comportino modifiche alle disposizioni del presente piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'Ente regionale che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo o programma tramite propria delibera di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'Ente gestore può promuovere attività finalizzate alla conservazione o al ripristino naturalistico anche mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

Art. 8 – Piani di settore

1. Il Consorzio predispone piani per settori funzionali.

I settori funzionali, per i quali viene predisposto tale piano, sono:

- tutela e potenziamento dei boschi, rimboschimenti, vegetazione spontanea;
- agricoltura;
- sistemazione e manutenzione del reticolo Idrografico superficiale; corsi d'acqua, stagni e zone umide; qualità delle acque;
- tutela della fauna;
- fornaci;
- zona edificata e norme paesaggistiche per la edificazione nel Parco;
- viabilità minore e ciclopedonale;
- zone naturalistiche;
- orti familiari;
- zona di interesse storico ambientale.

2. La procedura di approvazione dei piani di settore è definita dal punto 1.2.1 della d.g.r. n. 7/5554 del 13 luglio 2001 «Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche», pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31, Serie Ordinaria, 30 luglio 2001.

3. I piani di settore vigenti, alla data di approvazione della presente variante generale, laddove in contrasto, dovranno adeguarsi alle norme del presente piano.

Art. 9 – Piano di gestione

1. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale, il Consorzio propone all'approvazione della Giunta regionale un piano di gestione come definito dall'art. 19, terzo comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. Il piano di gestione indica gli interventi che il Consorzio intende realizzare nel periodo considerato, in ragione delle risorse conseguibili, in base a dati certi o desunti dai programmi dei ministeri, della Regione, degli enti consorziati o di altri soggetti che possano contribuire alla realizzazione del Parco.

Art. 10 – Regolamenti d'uso

1. I regolamenti determinano ai sensi dell'art. 20 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 la localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

2. La procedura di approvazione dei regolamenti è definita dal punto 1.2.1 della d.g.r. n. 7/5554 del 13 luglio 2001 «Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche» pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31, Serie Ordinaria, 30 luglio 2001.

Art. 11 – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica o convenzionati

1. Gli interventi esecutivi del Consorzio sono approvati dal consiglio direttivo sulla base del programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e sue modifiche e integrazioni.

2. In materia di espropriazione di aree si applica la normativa vigente.

Art. 12 – Pareri obbligatori

1. L'Ente gestore esprime parere obbligatorio nei casi in cui le leggi nazionali e regionali lo prevedano.

2. Nel caso in cui la localizzazione e/o le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente gestore e i Comuni su cui ricadono gli interventi esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del d.P.R. 616/77, come modificato ed integrato dal d.P.R. 383/94.

Art. 13 – Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di competenza del Consorzio, ai sensi delle leggi, delle norme di piano, dei piani di settore, dei regolamenti, del piano di gestione, sono emesse dall'Ente gestore del parco in conformità alla vigente legislazione e alle norme statutarie del Consorzio, in conformità alla legge 267/00 e alla l.r. 18/00.

2. L'autorizzazione dell'Ente gestore ha, altresì, valore e produce, altresì, gli effetti dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 14 – Termini

1. Mediante regolamento consortile sono stabiliti i termini, di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'espressione degli atti del Consorzio, non disciplinati dalla normativa vigente.

TITOLO II NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 15 – Campo di applicazione

1. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesistica, si applicano in tutto il territorio del parco le disposizioni generali di cui al presente titolo, nonché le norme relative a ciascun settore di cui al successivo titolo IV, fatte salve le eventuali specificazioni o eccezioni previste dalla disciplina delle zone di cui al titolo III.

Art. 16 – Norme di tutela e prescrizioni

1. Si osservano le seguenti prescrizioni:

a) fatti salvi i casi previsti dall'art. 149 del d.lgs. 42/04 i movimenti di terra sono soggetti ad autorizzazione paesistica

secondo quanto previsto dall'art 18 della l.r. 18/97. Sono comunque vietati i movimenti di terra nelle zone di riserva naturale orientata, negli ambiti di riqualificazione ambientale e nelle zone ad indirizzo naturalistico. Sono comunque garantite le attività agro-silvo-pastorali e gli interventi di gestione naturalistica direttamente eseguiti dall'Ente gestore del Parco, ovvero dallo stesso autorizzati, allo scopo di tutelare ed incrementare il valore naturalistico delle aree;

b) gli interventi che costituiscono modificazioni dell'alveo e delle sponde dei torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano deviano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, sono soggetti ad autorizzazione paesistica;

c) la tutela e la raccolta dei funghi epigei, della flora e la cattura della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 324 e dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni. Il piano di settore «vegetazione spontanea» può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, prevedere un elenco di specie di flora non incluse in quella detta legge sopracitata, ma di importanza naturalistica per il parco. L'Ente gestore provvede, se necessario, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo ed alla eradicazione di specie vegetali esotiche invasive negli ambienti naturali. Nella gestione del verde attrezzato, gli enti pubblici dovranno preferibilmente utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone;

d) salvo che nell'esercizio dell'attività agricola, è ammessa la sola introduzione di specie vegetali autoctone e di altre indicate nel piano di settore boschi; l'introduzione di specie esotiche è vietata, con esclusione delle pertinenze edilizie e nella zona a verde privato vincolato. Il direttore del Consorzio può ordinare la eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del Parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse. Il Consorzio è tenuto a riconoscere un contributo di miglior forestale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

e) è vietato il transito e il pascolo degli ovini e dei caprini fuori da itinerari appositamente individuati con apposita cartellonistica;

f) è vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in ogni parte del Parco, comprese strade e pertinenze edilizie. È ammesso l'accantonamento organizzato dei rifiuti urbani lungo le strade per la raccolta da parte del competente servizio;

g) in tutto il territorio del parco è vietata la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali, sono invece ammesse: **a.** le discariche di seconda categoria - tipo «A» per inerti, secondo la classificazione di cui alla deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, ai soli fini del recupero ambientale, in osservanza delle norme di zona e di settore, sulla base di un progetto di recupero approvato dall'Ente gestore del parco, fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente; **b.** limitatamente alle zone degli ambiti di riqualificazione urbanistica, per servizi e di pianificazione comunale orientata, in conformità alle norme di zona, la realizzazione di piazzole e di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti;

i) è vietato il campeggio, fatti salvi campeggi autorizzati in zona edificata a parco attrezzato e i casi previsti dall'art. 14 della l.r. 7/01;

j) è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade; le insegne per le attività interne al Parco sono soggette a specifico regolamento consortile; il Consorzio cura la segnaletica direzionale e informativa del Parco;

k) è vietato l'impianto di nuovi distributori di carburante;

l) è vietata la produzione di rumori superiori ai limiti di legge e dei regolamenti comunali; l'attività di autocross, motocross, aeromodellismo e tiro al piattello è vietata sull'intero territorio del parco, fatte salve, fino a dismissione, le attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente variante generale.

Art. 17 - Tutela della vegetazione nelle zone boscate e di rinnovazione spontanea e di brughiera; vincolo idrogeologico

1. Si applicano le disposizioni della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e dell'art. 4 della l.r. 86/83, e successive modifiche e integrazioni. I complessi boscati e le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e di brughiera devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di

conservazione culturale. In particolare gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione delle vegetazioni tipiche locali favorendo la diffusione delle specie autoctone.

2. Il Consorzio del Parco, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, e dell'art. 15, primo comma della l.r. 5 aprile 1976, n. 8, concede contributi a chi intende provvedere, secondo le indicazioni del piano territoriale e dei piani di settore, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali; alla ricostituzione di boschi degradati, diradati o incendiati; alla riconversione dei cedui in boschi d'alto fusto; ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie - cure colturali delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con esclusione delle colture arboree industriali a rapido accrescimento.

Il Consorzio del Parco può con convenzionamenti con i proprietari dei terreni, in coerenza con il piano di settore «boschi», garantire la miglior conservazione culturale dei complessi boscati.

3. Le utilizzazioni forestali sono autorizzate con le limitazioni e le procedure precisate negli artt. 4 e 5 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche nonché con quanto disposto dagli artt. 146, 149 e 159 del d.lgs. 42/04 e dall'art. 6 della l.r. 18/97; i tagli dovranno comunque essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate ai precedenti commi. Le medesime procedure si applicano anche per il taglio e l'abbattimento di piante singole ovunque ubicate all'interno del Parco. Le trasformazioni dei boschi, ove consentite, sono autorizzate con le limitazioni e le procedure precisate nell'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, nonché del piano di settore boschi, ove vigente. Tutti gli interventi consentiti devono comunque essere subordinati alla finalità primaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento del loro carattere ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati e di tutelare particolari aree di brughiera.

4. Per gli interventi forestali indicati nell'art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica qualora detti interventi siano autorizzati sotto l'aspetto forestale.

5. Il Consorzio rilascia le autorizzazioni per i lavori e le attività in zona soggetta a vincolo idrogeologica e forestale ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, secondo le procedure stabilite dalla l.r. 5 aprile 1976, n. 8, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - Norme di prevenzione incendi

1. L'Ente gestore concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge n. 353/2000.

2. L'Ente gestore svolge i compiti previsti dall'art. 10 della l.r. 9/77.

Art. 19 - Orti familiari

1. Fino all'approvazione di un apposito piano di settore, nelle aree agricole sono consentiti soltanto gli orti familiari che sono finalizzati a soddisfare le esigenze alimentari del coltivatore e dei suoi familiari e che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e/o un'alterazione dell'assetto idrogeologico del territorio.

Art. 20 - Circolazione e divieti

1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione.

2. Il Consorzio e gli enti proprietari adottano intese per limitare il traffico nelle strade indicate nella tav. 1 «Planimetria di piano»; altresì adottano intese per eliminare quelle così indicate nella stessa tavola. Previa intesa fra Consorzio ed ente proprietario delle strade, possono essere limitate al traffico o eliminate ulteriori strade pubbliche secondarie interne al Parco.

3. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle fattispecie di cui ai precedenti commi.

I suddetti divieti e limiti non si applicano ai mezzi:

- di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, del Consorzio, di altri enti pubblici e enti di erogazione di pubblici servizi;

- di servizio della agricoltura e di estrazione dell'argilla;
- di servizio alle attività presenti;
- per la esecuzione di opere o attività temporanee, previa specifica autorizzazione consortile.

Art. 20-bis - Usi civici

1. Gli usi civici continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti.

L'Ente gestore e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli artt. 12 e 29 della legge n. 1766/27 e dell'art. 4, 2° comma, l.r. n. 52/85, e successive modifiche e integrazioni, la liquidazione o il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente piano.

Art. 21 - Recinzioni

1. La recinzione dei terreni è ammessa, comunque con esclusione delle zone di riserva naturale orientata e dell'ambito di riqualificazione ambientale, indirizzo naturalistico, in base a specifico regolamento. In assenza di regolamento, in zona di riserva naturale orientata e in ambito di riqualificazione ambientale - zona ad indirizzo naturalistico - sono ammesse le sole delimitazioni con pali in legno e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e dei rimboschimenti; nelle altre zone è altresì ammessa la delimitazione con siepe, da realizzarsi con essenze autoctone. Sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetti in legno di altezza non superiore a cm 100, nel rispetto delle norme di circolazione stradale vigenti. Nelle zone di riserva naturale orientata è possibile erigere recinzioni, a protezione delle macchie di nuova vegetazione, anche spontanea, o delle zone oggetto di intervento o delle aree che a giudizio del Consorzio debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o ricerca scientifica, o per ragioni di pubblica incolumità. I prati pascolo possono essere delimitati con parapetto in legno alto fino a cm 150, esclusivamente per la tutela del bestiame.

Art. 22 - Tutela e gestione della fauna

1. Nel parco regionale l'attività venatoria è regolamentata dall'art. 2 della l.r. 25 agosto 1988, n. 43 «Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane». Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla l.r. 26/93. Per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia, in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore di cui al successivo comma 5, ove formato, e previo parere del Consorzio del Parco.

2. Il Consorzio del Parco può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.

3. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 e successive modificazioni; la pesca è comunque vietata nelle acque ricomprese entro le riserve naturali orientate.

4. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33, e successive modificazioni fatte salve norme più restrittive introdotte dal piano di settore di cui al successivo comma 6 ovvero dai piani delle riserve naturali.

5. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree a parco regionale, nonché gli orientamenti gestionali in materia faunistica per le rimanenti aree del parco regionale sono definite da apposito piano di settore che, in particolare:

- a) definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b) prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la provincia, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco;
- c) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- d) indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento;

e) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

Art. 23 - Tutela del paesaggio

1. Ogni intervento deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce, sia nella scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi aperti, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle previste dalle particolari norme di zona e di settore in relazione all'intervento da effettuare.

2. I piani di settore, i regolamenti d'uso ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi dovranno rispettare gli indirizzi previsti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Lombardia, approvato con d.c.r. n. VII/197 del 6 marzo 2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 edizione speciale del 6 agosto 2001.

3. Il territorio del Parco è vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 142, comma primo, lettera f), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 149 del sopracitato d.lgs. 42/04, è soggetto ad autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo d.lgs. Per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche valgono i disposti della l.r. 9 giugno 1997, n. 18, nel rispetto dei criteri di cui alla d.g.r. 6/30194 del 25 luglio 1997 «Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 8 giugno 1997, n. 18», pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario al n. 42 del 17 ottobre 1997.

4. La progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al piano di settore «Zona edificata e norme paesaggistiche per la edificazione nel Parco» di cui all'art. 35.

Art. 24 - Situazioni di incompatibilità ambientale

1. Nel Parco non è ammesso il nuovo insediamento di industrie insalubri di prima classe; per quelle esistenti alla data di adozione del presente piano, sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi atti a sostituire le attività di prima classe con altre attività.

2. Salvo diversa normativa di zona, sono individuati nella tavola 1 con apposito asterisco impianti, attività, edifici e discariche di materiale dismessi, particolarmente incompatibili sotto il profilo igienico e ambientale, per i quali sono ammessi i soli interventi di bonifica ambientale approvati dalle competenti autorità. A termine bonifica, salvo diversa indicazione nella norma relativa alla zona, l'area deve essere recuperata a destinazione naturalistica.

Art. 25 - Edifici esistenti e insediamenti produttivi

1. In tutti gli edifici ed impianti esistenti, indipendentemente dalle singole norme di zona, è comunque sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e il restauro conservativo. Ad eccezione degli edifici ricadenti in zona fornaci di cui al successivo art. 36 e in zona di interesse storico ambientale di cui al successivo art. 37 delle presenti norme, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria o modifiche di superficie o di sagoma.

2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere degli edifici è ammesso nei limiti stabiliti dal presente piano. In assenza di disposizioni, contenute nel presente piano, valgono i limiti contenuti negli strumenti urbanistici comunali.

3. Al fine di evitare il trasferimento fuori dal territorio dei Comuni consorziati, gli insediamenti produttivi di beni e servizi esistenti alla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento che si dotino di certificazione ambientale e/o registrazione ambientale, non dichiarati incompatibili con il P.T.C. e che dimostrino l'impossibilità ad espandersi all'interno del lotto di pertinenza, possono ampliare, una tantum e non oltre il 20%, la superficie lorda di pavimento esistente.

L'ampliamento deve essere localizzato in area adiacente, purché non coperta da bosco o brughiera, e situata all'esterno della zona di riserva naturale orientata.

L'intervento di ampliamento è subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune e il Consorzio, nella quale deve essere prevista la realizzazione delle opere di mitigazio-

ne ambientale e le idonee garanzie per la loro corretta realizzazione.

Gli insediamenti produttivi non muniti di certificazione ambientale potranno solo effettuare ampliamenti con aumento, una tantum, del 5% della superficie lorda di pavimento esistente alla data di approvazione del presente P.T.C. per servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Art. 26 – Procedura di verifica e valutazione di impatto ambientale

Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

**TITOLO III
AZZONAMENTO**

Art 27 – Azzonamento

1. Il territorio del Parco, rappresentato graficamente in scala 1:10.000 nella planimetria di piano tavola n. 1 – fogli 1-2 è suddiviso nelle seguenti zone:

- *Zone di riserva naturale:*
 - zone di riserve naturali orientate.
- *Ambito di riqualificazione ambientale:*
 - zona ad indirizzo naturalistico;
 - zona ad indirizzo agricolo.
- *Ambito di riqualificazione urbanistica:*
 - zona per servizi alla agricoltura;
 - zona a parco attrezzato;
 - zona a verde privato vincolato;
 - zona edificata;
 - zona fornaci;
 - zona di interesse storico-ambientale.
- *Ambito per servizi:*
 - zona per servizi comprensoriali;
 - zona per servizi di interesse comunale;
 - zona per servizi del Parco delle Groane – SPG.
- *Zone di iniziativa comunale.*

La disciplina di ogni singola zona è integrata dalle norme di salvaguardia generale previste dal precedente titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale.

Art. 28 – Zona di riserva naturale orientata destinazione funzionale

1. Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di riserva naturali orientate:

- Stagno di Lentate – Comune di Lentate;
- Boschi di Lazzate – Comune di Lazzate e Lentate;
- Boschi di S. Andrea – Comuni di Misinto, Lentate, Cogliate, Barlassina;
- Altopiano di Seveso e Bosco del Biulè – Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno;
- Boschi di Ceriano – Comuni di Cogliate, Ceriano;
- Ca' dei Re ed ex Polveriera – Comuni di Ceriano e Solaro;
- Boschi di Cesate – Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate e Limbiate;
- Brughiera di Castellazzo – Comune di Bollate.

2. Le aree sono destinate alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, zone umide anche di origine artificiale. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente la evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia, al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide; alla salvaguardia dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti.

3. È ammessa la fruizione da parte dei cittadini, a scopo culturale ed educativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dal successivo art. 29; utilizzazione forestale dei boschi entro i limiti specificati in appresso, nonché dal precedente titolo II. Le zone di riserva naturale orientata sono amministrate mediante uno o più piani di settore redatti ai sensi del titolo II, capo II, art. 20 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e sue modifiche, con i limiti e i divieti stabiliti dal presente piano.

Art. 29 – Zona di riserva naturale orientata interventi consentiti e norme di tutela

1. Gli interventi, attuati o autorizzati dal Consorzio, devo-

no favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali-climax, anche in attuazione di piani di settore. Per le aree boscate e di rinnovazione spontanea delle specie arboree deve in particolare essere favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto. Gli interventi colturali sui boschi e le utilizzazioni forestali sono regolate dal precedente art. 17. Per le grandi aree di brughiera gli interventi ed i piani di settore devono tendere alla conservazione dell'ambiente naturale e della vegetazione tipica di tale ambiente, favorendone la diffusione e il potenziamento e, se del caso, anche limitandone l'evoluzione naturale. Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica, attuati o autorizzati dal Consorzio.

2. Si applicano alle zone di riserve naturali orientate oltre che le norme di salvaguardia generale di cui al titolo II, le seguenti disposizioni.

È vietato:

- a) costruire opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui all'art. 25;
- b) asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
- c) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma, anche in orti familiari, salvo le prescrizioni per le aree di rispetto all'ultimo comma del presente articolo;
- d) impiantare pioppeti e colture industriali di altre specie arboree a rapido accrescimento;
- e) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
- f) introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;
- g) captare, deviare o occultare acque o risorgive.

3. Nelle aree di rispetto di cui all'ultimo comma del precedente articolo è ammesso l'esercizio dell'agricoltura; fino all'approvazione del piano di settore della zona di riserva si applicano le disposizioni per l'agricoltura previste dall'art. 30, primo comma, lettera e).

Art. 30 – Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico

1. Le aree comprese in questo ambito sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi devono tendere al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

2. Sono destinazioni consentite:

- a) fruizione da parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo:
 - formazione di prati calpestabili,
 - percorsi ciclopedonali ed equestri,
 - aree da pic-nic, compresi barbecue e servizi igienici relativi,
 - realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a fianco della viabilità;
- b) utilizzazioni forestali delle aree boscate, entro i limiti precisati dal precedente art. 17 ed i seguenti:
 - interventi di ricostruzione o riqualificazione del paesaggio,
 - gli interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea devono in particolare favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto, anche in attuazione del piano di settore boschi,
 - interventi di conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri e zone umide;
- c) interventi esecutivi di iniziativa pubblica per la tutela in ambiti delimitati di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- d) è ammessa la edificazione da parte del Consorzio o dei Comuni consorziati di servizi igienici, chioschi di informazio-

ne e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi;

- e) l'esercizio della agricoltura nelle seguenti forme:
- gli orti familiari,
 - la formazione di seminativo, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato pascolo,
 - prato pascolo prato stabile e avvicendato; seminativo asciutto e irriguo possibilmente collocati in avvicendamento colturale; ortofrutticoltura; pioppeti o colture industriali di altra specie arborea a rapido accrescimento.

3. Oltre a quanto previsto dalle presenti norme è vietato asportare minerali o terriccio vegetale e costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere, con le eccezioni per l'attività agricola di cui al precedente comma e fatti salvi i depositi attrezzi per orti familiari.

Art. 31 - Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

1. Le aree comprese in questo ambito sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo. La zona ad indirizzo agricolo è destinata alla valorizzazione della attività primaria nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra esigenze della produzione, di tutela ambientale e fruizione pubblica. La zona ad indirizzo agricolo è gestita in coordinamento con la zona per servizi alla agricoltura.

2. L'Ente gestore del parco definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco. A tal fine il Parco elabora il piano di settore agricolo che in particolare:

- a) determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
- b) indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;
- c) individua le aree dei coni visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;
- d) individua, nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dalla l.r. 93/80, le aree, che per motivi paesistici e naturalistici, non dovrebbero essere oggetto di concentrazione volumetrica;
- e) individua i criteri di corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi intrattengono con il contesto paesistico ravvicinato e con quello più ampio.

3. Il piano di settore agricoltura e relative varianti è approvato secondo le procedure previste dal precedente art. 8. Fino all'approvazione del succitato piano e relative varianti, si applicano le seguenti norme. Salvo che nelle aree indicate al successivo comma 4, sono destinazioni consentite:

- a) esercizio della agricoltura nelle seguenti forme:
 - pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame;
 - prato pascolo;
 - prato stabile e avvicendato;
 - seminativo asciutto e irriguo possibilmente collocati in avvicendamento colturale;
 - ortofrutticoltura;
 - pioppeti e altre colture industriali, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, specie arboree a rapido accrescimento, con esclusione delle aree di rispetto dei coni visuali da percorsi di pubblico passaggio sulle zone di interesse storico ambientale di cui all'art. 37;
- b) utilizzazioni forestali delle aree boscate, entro i limiti precisati dal precedente articolo;
- c) interventi esecutivi di iniziativa pubblica per la tutela in ambiti delimitati di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- d) è ammessa la edificazione da parte del Consorzio o dei Comuni consorziati di percorsi ciclopedonali, servizi igienici, chioschi di informazione e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi adeguatamente inseriti nel paesaggio.

4. Nelle aree con presenza di bosco, brughiera, molinetto, rinnovazione spontanea, sono consentite soltanto le utilizzazioni di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente comma. Le aree acquisite dal Consorzio e dagli enti consorziati sono destinate al rimboschimento e alle utilizzazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma. È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesistici - torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, fasce boscate, sentieri campestri.

5. Oltre alle norme di cui al titolo II, si applicano i seguenti divieti:

- costruire gallerie, eseguire sbancamenti, salvo i casi previsti dall'art. 43;
- costruire strade, fatte salve quelle di cui agli artt. 40 e 43 nonché nuove strade interpoderali da realizzarsi previa certificazione di conformità dell'Ente gestore;
- costruire oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche, escluse quelle di servizio ai fondi e prioritariamente interrate;
- asportare minerale o terriccio vegetale, salve le operazioni di sovescio, le cave e i movimenti di terra autorizzati in base alla normativa vigente.

È fatto divieto di introdurre attività commerciali che abbiano prevalenza sulla attività produttiva primaria.

Art. 32 - Zona per servizi all'agricoltura

1. La zona è destinata alla concentrazione delle attrezzature per l'agricoltura e degli edifici di servizio relativi. L'edificazione è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui alla l.r. 93/80.

2. Per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti si applicano i disposti di cui al precedente art. 25, 2° comma.

3. La zona è dichiarata di interesse agrituristico. Le modalità per lo svolgimento dell'attività agrituristica verranno individuate, nel rispetto della legge 730/85, del d.lgs. 228/2001 e della l.r. 3/92 e relativi provvedimenti attuativi, dal piano di settore agricoltura.

4. Tutti gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione e ampliamento dei manufatti esistenti dovranno porre particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dei manufatti esistenti sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio: viali di accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni e la realizzazione di nuovi manufatti di servizio dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo dovrà essere attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

Art. 33 - Zona a parco attrezzato

1. La zona è suddivisa in:

1) sottozona ad assetto definito, che consente la conservazione delle attrezzature esistenti e il loro adeguamento, secondo le modalità del presente articolo;

2) sottozona della trasformazione, dove è ammessa la ristrutturazione urbanistica ed edilizia, secondo indici e modalità espresse nel presente articolo.

Le aree comprese in questa zona sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di livello intercomunale. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- attrezzature sportive;
- attrezzature per la attività ricreativa e di svago per il tempo libero, con la esclusione di nuovi parchi divertimento;
- campeggi;
- attrezzature ricettive;

- bacini idrici destinati alla pesca sportiva;
- servizi e parcheggi relativi alle attrezzature esistenti e di progetto;
- residenza del personale di custodia per una Slp non superiore a 150 mq.

Gli interventi suddetti sono soggetti a convenzionamento con l'Ente gestore del Parco e con il Comune direttamente interessato.

2. Nella sottozona ad assetto definito sono ammessi:
 - ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al primo comma;
 - ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 10% della SC esistente;
 - superficie a verde permeabile non attrezzata di almeno 50% delle superfici libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo.

Le aree individuate con simbolo grafico **L** sono prioritariamente destinate alla formazione di bacini idrici destinati all'esercizio della pesca sportiva; in questi lotti è ammesso realizzare una edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo e punto di ristoro, per un massimo di mq 250 di Slp, altezza mt. 7 all'intradosso.

3. Nella sottozona della trasformazione sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica per le funzioni di cui al primo comma, anche mediante nuova edificazione, entro i seguenti limiti:

- Slp pari al 30% del lotto;
- Sc pari al 20% del lotto;
- superficie a verde permeabile non attrezzata 50% delle superfici libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che comportano demolizione e ricostruzione deve essere predisposto un apposito piano attuativo.

4. Disposizioni comuni:

- altezza massima edifici mt 10 al colmo;
- altezza massima attrezzature per il gioco e lo sport mt. 15;
- le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per Sc = Slp; la Sc è quella risultante dalla proiezione in pianta del perimetro esterno della attrezzature stessa;
- i parcheggi devono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi devono essere prioritariamente localizzati nelle eventuali aree a ciò individuate in adiacenza, nella tavola 1 «Planimetria di piano» o, in carenza, sia nella presente zona che in quella a verde privato vincolato.

5. Disposizioni particolari:

- nel caso di zone e parco attrezzato collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-ambientale (art. 37) e a zone delle fornaci (art. 36) l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi deve essere attentamente valutata in funzione delle finalità di tutela degli specifici contesti paesistici e dei rapporti anche visivi con i manufatti di interesse storico-ambientale presenti all'intorno. Andranno in tal senso attentamente verificate le funzioni da insediare, le dimensioni, i caratteri costruttivi e in particolare le altezze degli edifici e dei manufatti.

6. In assenza di convenzione sono ammessi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico, nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della Sc per un massimo di 100 mq per edificio;
- ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima Sc e destinazione funzionale;
- sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati.

Le recinzioni non possono estendersi oltre l'insieme della presente zona, unitamente alle aree di parcheggio adiacenti. Le recinzioni devono essere conformi al precedente art. 21.

Art. 34 – Zona a verde privato vincolato

1. La zona è destinata al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel Parco. In essa sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.

2. Nella zona è ammesso realizzare le seguenti attrezzature:

- a) entro il 30% della superficie del lotto, tennis scoperti, piscine scoperte, altre attrezzature sportive all'aperto;
- b) è ammesso mantenere piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio e movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi, purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto;
- c) esistenti campi di aeromodellismo;
- d) orti familiari annessi alle residenze, allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria;
- e) parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

3. Nella scelta delle specie da mettere a dimora devono essere privilegiate le specie delle Groane, come individuate dal piano di settore boschi. I piazzali di cui al punto b) devono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale o igienico ambientale. Il progetto relativo alla zona edificata, alla zona fornaci e di parco attrezzato deve includere le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, incluse nella presente zona.

4. Per ciascun lotto è ammesso realizzare un ricovero attrezzi secondo una tipologia approvata con regolamento esecutivo, entro l'indice massimo 0,03 mq/mq di Sc con un massimo di mq 30 per lotto fondiario. È ammesso recintare i lotti fondiari con recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 21.

5. In questa zona, oltre alle norme di cui al precedente titolo II è fatto divieto di:

- attivare e mantenere, anche all'aria aperta attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al secondo comma lett. b);
- costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui ai precedenti commi 2 e 4.

Art. 35 – Zona edificata

1. Le aree comprese in questa zona sono destinate alla residenza e alle attività terziarie e produttive compatibili con il Parco, nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. Il Consorzio di gestione del parco, predisporrà un piano di settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione. Il Consorzio di gestione del Parco, predisporrà un piano di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzato a precisarne la disciplina d'uso.

Con apposito simbolo grafico sono individuate, nella tav. 1 le aree relative ad edifici ed impianti esistenti incompatibili con le finalità del Parco; tali immobili sono soggetti a interventi atti a rimuovere le cause di incompatibilità convenzionati con il Consorzio, o ad acquisizione, secondo le disposizioni previste dal successivo art. 46.

2. Il piano di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco:

- analizza l'assetto degli insediamenti esistenti e i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesistico dei luoghi;
- individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
- determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.

3. Nelle more dell'approvazione del suddetto piano di settore sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 25.

4. Nella sottozona ad assetto definito, il piano di settore zone edificate, oltre al rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 delle presenti N.T.A. può ammettere incrementi

volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti. Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del parco e delle opere concesse in sanatoria in base alla legge 25 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le sottozone per la trasformazione controllata, oltre alle fattispecie di cui al comma precedente, sono disciplinate dal piano di settore zone edificate anche per la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:

- SC massima = 0,30 mq/mq;
- per destinazioni residenziali e terziarie If massimo = 0,8 mc/mq;
- altezza massima tre piani fuori terra, 10 metri all'intradosso.

6. Le aree comprese in questa zona sono ulteriormente regolate dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali da adottarsi con variante di adeguamento di cui all'art. 3, in conformità ai criteri generali fissati dal presente articolo. Ad integrazione del piano di settore zone edificate, lo strumento urbanistico comunale:

- precisa le destinazioni d'uso, anche in riferimento al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;
- individua gli eventuali indici di edificabilità in misura non superiore a quelli ammessi dal piano di settore zone edificate.

Art. 36 - Zona fornaci

1. La zona è destinata al recupero urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane, alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella seconda parte del d.lgs. 42/2004.

2. La zona è soggetta a piano di recupero secondo le modalità stabilite dal piano di settore Fornaci. Il piano di settore Fornaci stabilisce:

- gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero;
- le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito;
- gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti e gli elementi e manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;
- i manufatti privi di valenze storiche-architettoniche e le superfetazioni da demolire.

Le funzioni ammesse sono quelle residenziali, artigianali, agricole e terziarie, con esclusione delle destinazioni commerciali e artigianali di media e grande struttura. L'edificabilità massima ammissibile è pari all'esistente al momento di approvazione delle presenti norme, individuata sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari. Sono da mantenere le altezze esistenti con esclusione dei camini e volumi tecnici.

In assenza di piano di recupero di cui al comma 2, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

3. Ogni intervento deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni.

4. Nella zona si applicano le norme generali di cui al titolo II. All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi:

- le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;
- lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali.

La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art. 21, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato vincolato e parco attrezzato adiacente.

5. Il piano di settore Fornaci - PSFO, vigente alla data in entrata in vigore della presente variante generale, deve essere adeguato alle norme del presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante generale, ed è soggetto alle procedure di cui al precedente art. 8, commi 1, 2 e 3. Non sono soggetti alle procedure previste dal piano di settore Fornaci gli interventi previsti dall'art. 25, 1° comma.

Art. 37 - Zona di interesse storico ambientale

1. Sono compresi in questa zona e soggetti a speciale tutela storico ambientale gli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia di beni culturali, nonché le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse architettonico, storico e ambientale indicativamente individuati nelle tavole di piano. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella seconda parte del d.lgs. 42/2004.

2. La valorizzazione, trasformazione o eventuale parziale ristrutturazione dei complessi individuati nonché il loro utilizzo funzionale sono disciplinati dallo specifico piano di settore zone di interesse storico ambientale. Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, residenziali e agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico ambientale. Sono escluse le destinazioni commerciali e artigianali di media e grande struttura.

3. Non sono comunque ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici, salvo quelli necessari al recupero dei sottotetti.

4. Il piano di settore delle zone di interesse storico ambientale prende in considerazione i beni storico ambientali indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesistico immediato e più ampio. In tal senso il piano di settore conterrà un'analisi storico-morfologica dei complessi edificati, relative pertinenze ed elementi di relazione paesistica di interesse storico-ambientale, estesa a tutti gli immobili costituenti ogni plesso monumentale e ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:

- giardini storici;
- borghi agricoli;
- complessi parrocchiali;
- viali di accesso;
- i terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
- ogni altro elemento del paesaggio storico come individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
- le aree per servizi pubblici esistenti.

5. Il piano di settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua per ogni complesso storico ambientale:

- le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazione esclusivamente private, il parziale accesso controllato, da parte del pubblico per la visita degli spazi interni ed esterni di maggior pregio e interesse. A tal fine il Parco avvierà apposita convenzione;
- gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
- i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
- i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e le visuali da salvaguardare;
- i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta.

6. I giardini e gli spazi aperti delle ville e residenze comprese in questa zona devono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentita alcuna nuova utilizzazione degli spazi aperti, dei giardini e dei cortili di pertinenza delle ville, e delle residenze, né di carattere agricola, né ortofrutticolo né florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal piano di settore e le manifestazioni temporanee all'aria aperta.

7. In assenza di piano di settore sono ammessi gli interventi previsti nell'art. 25, 1° comma.

Art. 38 - Ambito per servizi

1. L'ambito è destinato alla realizzazione di servizi del Parco e di servizi di interesse sovracomunale e locale. È suddiviso in «Zona per servizi del Parco», «Zona per servizi comprensoriali» e «Zona per servizi di interesse comunale».

2. La zona per servizi del Parco è specificamente destinata al mantenimento, sviluppo, nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'Ente gestore del Parco, quali: sede del Parco, centro visitatori, musei, orto botanico ed altre

attrezzature culturali; a tal fine il Consorzio approva specifici interventi esecutivi, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 11; fatto salvo quanto specificato per la sub-zona di cui al successivo comma 1-ter, i progetti di intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni della zona a parco attrezzato, ambito della trasformazione, ed alle prescrizioni del titolo II, salvo esigenze funzionali non diversamente organizzabili.

3. Nell'ambito della zona per servizi del Parco è individuata, con apposito simbolo grafico, la sub-zona «Bosco dell'Ospedale», in Comune di Garbagnate e Senago, per la quale si applicano le disposizioni di cui al presente comma; la sub-zona è destinata alla costituzione di un arboreto-orto botanico delle Groane, dove vengono rappresentate le specie tipiche del Parco e degli ambienti planiziali; gli esistenti complessi boscati devono essere mantenuti in modo da assicurare il relativo carattere rappresentativo, in conformità alle disposizioni del piano di settore per la tutela e potenziamento dei boschi, rimboschimenti, vegetazione spontanea. Nella sub-zona sono ammessi:

- i percorsi di fruizione e la segnaletica didattica e informativa;
- le attrezzature di supporto, quali laboratori, serre, impianti, magazzini, centro visita, parcheggi, punto di ristoro, entro un limite massimo per SC 1%, da localizzarsi comunque all'esterno delle superfici boscate esistenti;
- gli interventi di miglioramento arboreo e forestale;
- la realizzazione di un orto botanico floreale.

4. Nella zona a servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico, quali:

- parcheggi e aree di interscambio;
- esistenti attrezzature scolastiche e sportive;
- esistenti attrezzature ospedaliere;
- canale scolmatore e Villoresi e relative case cantoniere;
- altre attrezzature culturali e di supporto ai visitatori del parco.

All'interno delle succitate attrezzature sovracomunali è ammessa la presenza di attività commerciali di supporto per Slp non superiori all'1% della superficie dell'area di intervento. I progetti di intervento debbono conformarsi agli indici e alle prescrizioni della zona parco attrezzato, sottozona della trasformazione, e alle prescrizioni del titolo II, salve esigenze funzionali non diversamente organizzabili.

5. La zona per servizi di interesse comunale è destinata ad accogliere servizi di interesse locale e comunale compresi quelli costituenti standard urbanistico. Sono ammessi, nel rispetto della l.r. 1/01 e delle altre disposizioni vigenti in materia:

- a) standard residenziali;
- b) attrezzature sportive comunali pubbliche o di uso pubblico;
- c) servizi alla viabilità, esistenti distributori di carburante;
- d) servizi ed impianti annessi all'industria, compresi gli impianti di depurazione, e gli standard di legge;
- e) cimiteri;
- f) cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica.

In particolare, alcuni lotti hanno le seguenti destinazioni prioritarie:

- T servizi tecnologici;
- P parcheggi.

Su richiesta del Comune, il Consorzio concede, a titolo gratuito, il diritto di superficie al Comune stesso delle sue proprietà comprese in questa zona al fine di realizzarvi i succitate servizi.

6. I cimiteri di nuova formazione, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli impianti lapidei e monumentali sono preferibilmente da disciplinarsi all'essenziale, con appositi regolamenti.

7. I progetti di intervento debbono conformarsi agli indici e alle prescrizioni della zona parco attrezzato, sottozona della trasformazione, e alle prescrizioni del titolo II, salve esigenze funzionali non diversamente organizzabili. Sono compresi in questa zona anche impianti dismessi e discariche di materiale, individuati con apposito asterisco di incompatibilità, per i

quali sono ammessi i soli interventi di bonifica ambientale approvati dalle competenti autorità. A termine bonifica, l'area deve essere recuperata ad ambienti naturali.

Art. 39 – Zona di pianificazione comunale orientata

1. I comparti sono destinati al recupero urbanistico e ambientale del territorio di ciascun Comune compreso nel Parco, in funzione della tutela e della realizzazione del Parco stesso, nonché al fine di realizzare, all'occorrenza, collegamenti e accessi al Parco forniti dei relativi servizi. L'azzonamento dei comparti è dettato dalla pianificazione generale e attuativa del Comune, in conformità alle prescrizioni e criteri stabiliti dal presente articolo.

2. In particolare lo strumento urbanistico generale comunale:

a) pianifica ciascun comparto mediante zonizzazione urbanistica e relativa normativa di attuazione; ad integrazione degli indirizzi di cui al precedente art. 5, le aree esterne al perimetro del parco sono disciplinate in modo organico e coordinato con il comparto;

b) individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;

c) prevede la realizzazione dei corridoi a verde e percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del Parco interrotti dall'edificazione;

d) prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al Parco dotati dei relativi servizi.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI DI SETTORE

Art. 40 – Viabilità pubblica

1. La realizzazione di nuove strade pubbliche è soggetta alle competenze e procedure disposte dall'art. 43 fatte salve le convenzioni già stipulate alla data di approvazione della presente variante. Per le strade statali si applica l'art. 12, comma 2.

Art. 41 – Parcheggi

1. Il Consorzio e i Comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.

Secondo le specifiche norme di zona, essi debbono essere localizzati in zona edificata, zona per servizi, zona parco attrezzato e nell'ambito delle pertinenze degli edifici esistenti o da realizzare – anche se posti in altro azzonamento. Eccezionalmente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto anche in altre zone, ad esclusione delle zone di riserva, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale, per iniziativa del Consorzio o di altri enti pubblici previa certificazione di conformità ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/97.

Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

Tali parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, dovranno preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali laddove non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 42 – Viabilità minore

Il Consorzio cura la redazione del piano di settore della viabilità minore; il piano di settore, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione alla individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclopedonali con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei

parcheggi, individuati ai sensi del precedente art. 41 e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune il Consorzio può mantenere e gestire le strade vicinali.

Art. 43 – Infrastrutture e servizi pubblici

1. Le opere e le infrastrutture pubbliche, di nuova realizzazione, non diversamente localizzabili, non sottoposte alla valutazione di impatto ambientale o a verifica (di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, art. 10), non ricadenti nelle zone di riserva naturale, nei SIC e nelle zone ad indirizzo naturalistico, non previste dalla normativa delle singole zone, sono realizzabili purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed indirizzi di seguito indicati.

A tal fine, l'ente competente alla realizzazione dell'opera, di intesa con il Parco ed il Comune territorialmente interessato, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, relativi termini e modalità nonché garanzie, anche fidejussorie di esecuzione. L'ente parco, in sede di espressione del previsto parere può richiedere la previsione di interventi di mitigazione o di precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesistiche non siano irrimediabilmente compromesse.

2. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale e perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre al minimo l'occupazione di aree concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
- ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio o al miglioramento del bilancio ambientale;
- recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;
- in particolare le compensazioni ambientali dovranno prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio). Si dovranno inoltre prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

3. Non sono soggette alla procedura di cui al successivo art. 48 le terebrazioni dei pozzi per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, entro i seguenti limiti:

- il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta – bosco o brughiera, come individuata nel P.T.C. stesso e nel piano di settore boschi;
- i manufatti in elevazione non devono superare i metri 3 dal piano di campagna ed essere realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente P.T.C. e suoi piani di settore;
- l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre 150 metri quadri di superficie e alberata con specie autotone;
- gli allacciamenti siano posti sotto sedi di strade e piste forestali o ciclabili.

I relativi lavori sono soggetti a parere consortile che indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie.

4. L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile sono soggetti ad uno specifico regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente. È sempre vietata l'installazione in zona di riserva naturale o nei conii visuali delle ville storiche. Sono ammessi esclusivamente impianti di interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico.

Art. 44 – Fasce di rispetto

1. Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. L'ente proprietario o gestore delle opere stes-

se esercita i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni del presente piano e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù, solo se ammesso dalla normativa vigente. L'ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.

Art. 45 – Esercizio della attività estrattiva

Nel Parco è vietata l'attività estrattiva con le eccezioni di cui al presente articolo. È consentita la prosecuzione della coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia previste dal piano cave provinciale approvato ai sensi della l.r. 8 agosto 1998 n. 14.

È consentita la coltivazione delle cave di argilla previste dal piano cave provinciale; i relativi progetti di recupero devono consentire la destinazione finale ad uso agricolo e/o naturalistico.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Disciplina delle attività incompatibili

1. Per le attività definite «incompatibili» individuate nella tavola n. 1 «Planimetria di piano», il Parco definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui siti di importanza comunitaria, nonché le modifiche degli impianti consentibili e i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione. L'Ente gestore, mediante piano di settore, potrà individuare nuove localizzazioni, per il trasferimento delle attività economiche incompatibili. La rilocalizzazione può essere effettuata anche fuori del perimetro del Parco in accordo con il Comune o i Comuni interessati.

Art. 47 – Sanzioni amministrative

L'Ente gestore esercita le funzioni attribuite dal titolo III della l.r. 86/83 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 48 – Poteri di deroga

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche, che non possono diversamente essere localizzate ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

La procedura per le richieste di autorizzazione in deroga al regime del parco è definita nella deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 1997, n. 6/28623, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 28 del 7 luglio 1997.

Art. 49 – Norma di raccordo

Gli eventuali piani di settore previsti dal P.T.C. di Parco regionale, vigenti alla data di approvazione delle presenti norme, laddove in contrasto, dovranno adeguarsi alle prescrizioni e indicazioni del presente piano.



Legenda



	Limiti del territorio del Parco
	Zone di riserva naturale orientata
	Siti di interesse comunitario
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Zone di riserva naturale orientata
	Centri abitati
	Reti viarie e ferroviarie
	Reti idriche e fognarie

